Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 261-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 358ª e 359ª seduta pubblica per giovedì 7 novembre 1985, alle ore 10 e alle ore 16, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento in ordine al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno. (1551).

II. Discussione sulle comunicazioni del Governo.

(6529)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 novembre 1985, n. **597.**

Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per differire taluni termini in materia tributaria e di interventi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari non notificano entro il 20 novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano, salvo quanto stabilito nel comma successivo, le disposizioni del predetto decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi il riferimento agli anni 1983 e 1984 posticipato rispettivamente agli anni 1985 e 1986.

3. In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi per ciascuna esattoria per l'anno 1986 può eccedere l'ammontare degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, maggiorato del 6 per cento; lo stesso limite si applica all'ammontare della integrazione o della indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

4. La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-*quater* e 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

5. Fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c*), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo della indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

6. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 31 dicembre 1985 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

7. Fino al 31 dicembre 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: « Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia »; tuttavia la disposizione recata dal comma 3 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

8. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze entro il 20 dicembre 1985 la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 6; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1986. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui iniziano ad avere effetto le stesse modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. Il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990.

3. Fino alla stessa data indicata nel comma 2 i redditi delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, e successive modificazioni.

Art. 3.

All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 51 è sostituito dal seguente:

« 51. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte »;

il comma 54 è sostituito dal seguente:

« 54. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983 »;

il comma 56 è sostituito dal seguente:

« 56. Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma 52 hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione d'ufficio ai sensi del precedente comma 54. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

Art. 5.

1. Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato da ultimo fino al 31 ottobre 1985 con decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° novembre 1985, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

2. Alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali prorogate ai sensi del precedente comma, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1985, n. **598.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 69, relativo agli istituti annessi alla facoltà di magistero, l'istituto di filologia germanica muta la denominazione in « istituto di lingue e letterature straniere ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1985
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1985, n. **599.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

neurologia pediatrica;
chirurgia cardio-vascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1985
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1985, n. **600.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
microchirurgia;
applicazioni tecnologiche in chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1985
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1985, n. **601.**

Prelevamento di L. 1.575.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione degli archivi notarili per l'anno finanziario 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, che ha approvato il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli archivi notarili per l'anno finanziario 1985 e disciplinato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 171 parte passiva del bilancio stesso al fine di provvedere alle eventuali deficienze di assegnazioni;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Considerato che nel suddetto fondo di riserva esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto all'art. 171 — parte passiva — del bilancio di previsione dell'Amministrazione degli archivi notarili per l'anno finanziario 1985 è autorizzato il prelevamento di complessive L. 1.575.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati articoli — parte passiva — del suddetto bilancio per il corrente anno finanziario:

Art. 103. — Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	L.	100.000.000
Art. 122. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	250.000.000
Art. 124. — Spese di ufficio: fornitura di stampati, bollettari, registri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di facile consumo, rilegatura di registri, etc.	»	200.000.000
Art. 132. — Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi, mobilia, macchine nonché di scaffalature e di altre attrezzature archivistiche. Acquisto di apparecchiature elettroniche, etc.	»	900.000.000
Art. 138. — Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione autonoma degli archivi notarili	»	15.000.000
Art. 139. — Spese di trasporto e trasloco di materiale documentario, attrezzature archivistiche, mobilia e macchinari per effetto di trasferimenti o soppressione di archivi notarili o per altra causa, etc.	»	100.000.000
Art. 142. — Acquisto e rilegatura di libri	»	10.000.000
Totale complessivo	L.	1.575.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbigo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1985

COSSIGA

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 44 *Giustizia, foglio n.* 225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1985.

Determinazione del contingente in valore nominale della serie speciale di monete millesimo 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1984, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 228, concernente l'emissione delle serie speciali millesimo 1983;

Visto il decreto ministeriale in data 3 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1984, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 189, concernente le modalità di emissione delle serie suddette nonché i termini di prenotazione delle stesse;

Ritenuto di dover stabilire in 76.552 il numero delle serie speciali di monete millesimo 1983;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali per collezionisti, è stabilito in 76.552 pezzi per il valore nominale di L. 38.276.000 (trentottomilioniduecentosettantaseimila), da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti.

Art. 2.

Il numero delle serie speciali per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica e L. 500 d'argento, viene fissato per l'anno 1983 in 76.552, per il valore nominale di L. 106.254.176.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1985

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1985
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 143

(6416)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1985.

Aumento del contingente, in valore nominale, delle monete d'argento da L. 500 celebrative dei giochi della XXIII Olimpiade di Los Angeles.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141 concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente delle monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1984, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 363, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 per celebrare i giochi della XXIII Olimpiade di Los Angeles;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1984, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 48, concernente le modalità di cessione della moneta suddetta nonché i termini di prenotazione della stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1985, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 376, con il quale è stato determinato il contingente in valore nominale della moneta suindicata in L. 96.250.000 pari a n. 192.500 pezzi;

Considerato che entro i termini stabiliti dal precitato provvedimento risultano essere state prenotate complessivamente n. 192.614 monete della specie e che pertanto occorre elevare a tale quantitativo il numero delle monete suddette;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dei giochi della XXIII Olimpiade di Los Angeles è elevato a L. 96.307.000 pari a n. 192.614 pezzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1985

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1985
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 146

(6417)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 1985.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre competizioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963) e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966), del 15 gennaio 1971 (*Gazzetta

Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1971), del 10 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 27 luglio 1971), del 5 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975), del 29 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975), del 27 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 agosto 1976), del 27 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 28 dicembre 1977), del 15 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 20 marzo 1979), del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 24 giugno 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 7 marzo 1983), del 10 maggio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1983), del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984) e del 15 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 10 - i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 1.000.000.

Gli estremi dei bollini delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore a L. 1.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giuocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa. Il giuocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria è tenuto a far pervenire alla competente sede di Zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami ».

Art. 13 - i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«I premi di quota unitaria non superiore a L. 1.000.000 sono pagati a favore ed a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

I premi di quota unitaria superiore a L. 1.000.000 sono pagati a favore ed a spese del vincitore il cui nome, cognome ed indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(6441)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 ottobre 1985.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 ottobre 1983, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 20 ottobre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 714443/66-AU-50 dell'8 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1983, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 210, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 20 ottobre 1983, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo dell'11,50%, per l'importo di 600 milioni di ECU, da collocarsi parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di settembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare, alla scadenza del 20 ottobre 1985 (seconda cedola), sui predetti certificati del Tesoro in ECU, circolanti all'interno;

Visto il proprio decreto n. 210299/66-AU-50 del 21 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1984, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 374, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 giugno 1984, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di settembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 27 settembre 1985, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 20 ottobre 1983 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi, è di 509.990.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di settembre 1985, è di L. 1.489,89 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983, n. 714443, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 509.990.000 ECU) dei CTE set-

tennali 11,50% con godimento 20 ottobre 1983, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 20 ottobre 1985, ammonta a L. 87.380.335.125.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1985
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 387

(6328)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 giugno 1985.

Istituzione dell'ufficio veterinario di confine di Susa.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che:

in attuazione della convenzione italo-francese è stato realizzato il traforo stradale del Frejus;

in conformità della delibera 29 luglio 1981 del consiglio regionale del Piemonte è stato allestito nel territorio del comune di Susa un autoporto di confine;

il Ministro delle finanze con decreto ministeriale 26 novembre 1984 ha istituito presso detto autoporto una sezione doganale;

presso il medesimo autoporto sono stati realizzati locali e impianti per la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione e transito e per i prodotti di origine animale in importazione;

Ritenuto che, in considerazione dell'aumentato volume dei traffici commerciali sulla nuova direttrice, sia necessario istituire presso l'autoporto di Susa un ufficio veterinario alle dipendenze dell'ufficio veterinario di confine di Modane, modificando conseguentemente la tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Considerato che la delibera consiliare della regione Piemonte e il decreto del Ministro delle finanze citati devono ritenersi atti assorbenti i pareri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1980/614;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nella seduta del 10 aprile 1985, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

La tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, è modificata come segue:

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, PORTO, AEROPORTO E DOGANA INTERNA

Numero d'ordine	Regione ove ha sede l'ufficio	Ufficio veterinario (confine, porto, aeroporto e dogana interna)	Delimitazione territoriale della circoscrizione (di norma corrispondente al territorio di una o più circoscrizioni doganali)	Confini, porti, aeroporti, dogane interne, stazioni zoosanitarie, parchi di quarantena, dipendenti dall'ufficio capo circoscrizionale
2	Piemonte . .	Modane (Torino): confine	(in territorio francese) Modane e Torino (limitatamente alle zone di giurisdizione delle dogane di Bar Cenisio e di Claviere e della sezione doganale di Susa)	Bar Cenisio: confine Claviere (Monginevro): confine Susa: confine
3	Piemonte . .	Torino: dogana interna	Torino (provincia di Torino) (escluse le zone di giurisdizione delle dogane di Bar Cenisio e di Claviere e della sezione doganale di Susa) (province di Alessandria, Asti, Cuneo)	Caselle: aeroporto Alessandria: dogana interna Colle della Maddalena: confine Colle di Tenda: confine

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1985

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* **1985**
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* **229**

(6369)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 luglio 1985.

Impegno della somma complessiva di lire 1.410,415.734 miliardi a favore dei soggetti destinatari delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per il 1985;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, del 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126/81, n. 146/81 e n. 321/81;

Vista la delibera CIPE 3 aprile 1985, con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma complessiva di lire 1.410,415.734 miliardi, per l'esercizio 1985, di cui lire 276,754.238 miliardi per i comuni della regione Basilicata, lire 1.096,834.418 miliardi per i comuni della regione Campania e lire 36,827.078 miliardi per i comuni della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma complessiva di lire 1.410,415.734 miliardi, per le finalità indicate nella delibera CIPE 3 aprile 1985 citata in preambolo, a favore dei seguenti soggetti destinatari:

REGIONE BASILICATA

Provincia di Potenza

	Importi (in lire)
Balvano	4.776.245.000
Bella	9.697.757.000
Brienza	9.057.656.000
Castelgrande	4.049.200.000
Muro Lucano	18.257.358.000
Pescopagano	6.404.942.000
Potenza	30.406.390.000
Ruvo del Monte	5.176.979.000
Vietri di Potenza	7.778.171.000
Abriola	2.205.109.000
Acerenza	3.547.925.000
Albano di Lucania	1.254.082.000
Anzi	4.641.356.000
Armento	766.046.000
Atella	1.537.100.000
Banzi	485.174.000
Barile	2.054.834.000
Brindisi di Montagna	2.259.494.000
Calvello	5.657.502.000
Campomaggiore	1.123.486.000
Castelmezzano	2.463.081.000
Castronuovo di S. Andrea	502.706.000
Cersosimo	236.862.000
Corleto Perticara	7.101.217.000
Episcopia	580.706.000
Fardella	890.201.000
Filiano	858.715.000
Gallicchio	661.211.000
Ginestra	768.550.000
Grumento Nova	1.930.320.000
Guardia Perticara	2.677.760.000
Lagonegro	973.926.000
Laurenzana	2.947.182.000
Marsico Nuovo	4.125.769.000
Marsico Vetere	2.144.999.000
Maschito	341.697.000
Melfi	3.925.044.000
Moliterno	3.519.301.000
Montemurro	1.470.908.000
Palazzo S. Gervasio	1.099.155.000
Picerno	3.820.209.000
Pietrapertosa	1.761.082.000
Rapolla	1.774.320.000
Rapone	801.110.000
Rionero in Vulture	5.197.731.000
Ripacandida	2.392.595.000
Ruoti	2.626.595.000
S. Chirico Nuovo	1.717.430.000
S. Costantino Albanese	246.523.000
S. Fele	3.480.301.000
S. Paolo Albanese	549.220.000
S. Severino Lucano	755.669.000
S. Angelo le Fratte	1.671.632.000
Sasso di Castalda	1.978.623.000
Satriano di Lucania	5.149.787.000
Savoia di Lucania	2.254.127.000
Spinoso	486.963.000
Terranova di Pollino	1.010.064.000
Tito	4.551.548.000
Tramutola	2.164.321.000
Trecchina	1.183.238.000
Viggiano	3.557.586.000
Avigliano	3.119.283.000
Baragiano	2.690.641.000
Calvera	171.743.000
Cancellara	455.835.000
Carbone	750.660.000
Castelluccio inferiore	228.275.000

	Importi (in lire)
Castelluccio Superiore	19.679.000
Castelsaraceno	190.706.000
Chiaromonte	538.844.000
Forenza	4.258.154.000
Francavilla sul Sinni	328.459.000
Genzano di Lucania	1.675.568.000
Latronico	1.349.971.000
Lauria	1.309.540.000
Lavello	1.139.587.000
Maratea	690.908.000
Missanello	47.945.000
Montemilone	283.734.000
Nemoli	193.927.000
Noepoli	97.321.000
Oppido Lucano	1.504.183.000
Paterno	1.078.403.000
Pietragalla	1.651.953.000
Pignola	1.217.229.000
Rivello	311.284.000
Roccanova	276.220.000
Rotonda	482.670.000
S. Chirico Raparo	91.238.000
S. Martino d'Agri	327.385.000
S. Arcangelo	697.705.000
Sarconi	163.870.000
Senise	200.367.000
Tolve	502.706.000
Trivigno	644.035.000
Vaglio di Basilicata	679.100.000
Venosa	1.210.073.000
Viggianello	374.972.000

Provincia di Matera

Aliano	2.692.788.000
Ferrandina	6.857.556.000
Gorgoglione	779.642.000
Grassano	1.540.320.000
Grottole	988.238.000
Irsina	5.079.658.000
Salandra	1.313.119.000
Stigliano	2.218.348.000
Tricarico	4.288.925.000
Accettura	4.208.062.000
Bernalda	254.394.000
Calciano	128.807.000
Cirigliano	178.541.000
Colobraro	350.642.000
Craco	212.174.000
Garaguso	202.156.000
Matera	1.016.146.000
Miglionico	318.440.000
Montalbano Ionico	149.560.000
Montescaglioso	858.357.000
Nova Siri	217.899.000
Oliveto Lucano	235.073.000
Pisticci	952.458.000
Policoro	212.890.000
Pomarico	121.294.000
Rotondella	51.881.000
S. Giorgio Lucano	114.853.000
S. Mauro Forte	359.229.000
Tursi	383.917.000
Valsinni	27.908.000

REGIONE PUGLIA

Provincia di Foggia

	Importi (in lire)
Accadia	3.318.219.000
Anzano di Puglia	2.267.366.000
Ascoli Satriano	3.307.127.000
Bovino	2.949.687.000
Candela	2.745.742.000
Castelluccio dei Sauri	1.035.110.000
Celle San Vito	496.266.000
Deliceto	2.223.000.000
Faeto	1.818.330.000
Monteleone di Puglia	2.102.421.000
Orsara di Puglia	1.745.339.000
Panni	3.951.521.000
Rocchetta S. Antonio	6.016.731.000
S. Agata di Puglia	2.850.219.000

REGIONE CAMPANIA

Provincia di Avellino

Avellino	33.845.186.000
Bisaccia	8.625.079.000
Calabritto	8.725.977.000
Calitri	11.707.866.000
Caposele	9.422.610.000
Conza della Campania	4.029.521.000
Lioni	18.716.771.000
Morra de Sanctis	6.048.933.000
Salza Irpina	528.468.000
S. Mango sul Calore	7.274.749.000
S. Michele di Serino	2.041.595.000
S. Andrea di Conza	1.695.605.000
S. Angelo dei Lombardi	19.553.303.000
Senerchia	3.321.797.000
Solofra	5.984.172.000
Sorbo Serpico	741.715.000
Teora	4.910.062.000
Torella dei Lombardi	7.783.180.000
Aiello del Sabato	1.378.595.000
Altavilla Irpina	5.624.943.000
Andretta	4.234.182.000
Aquilonia	877.678.000
Ariano Irpino	7.021.786.000
Atripalda	7.223.226.000
Avella	3.660.631.000
Bagnoli Irpino	3.063.109.000
Baiano	4.483.925.000
Bonito	529.183.000
Cairano	2.116.375.000
Candida	966.412.000
Capriglia Irpina	2.248.761.000
Carife	1.857.687.000
Casalbore	2.095.265.000
Cassano Irpino	1.385.394.000
Castel Baronia	1.697.036.000
Castelfranci	4.497.521.000
Castelvetere sul Calore	1.674.137.000
Cervinara	6.021.383.000
Cesinali	961.761.000
Chianche	1.588.265.000

	Importi (in lire)
Chiusano di S. Domenico	4.672.484.000
Contrada	1.285.210.000
Domicella	1.136.366.000
Flumeri	1.436.917.000
Fontanarosa	2.282.036.000
Forino	3.227.696.000
Frigento	4.010.200.000
Gesualdo	3.353.640.000
Greci	1.389.330.000
Grottaminarda	3.996.246.000
Grottolella	1.768.596.000
Guardia Lombardi	6.666.850.000
Lacedonia	3.947.585.000
Lapio	2.019.770.000
Lauro	4.055.283.000
Luogosano	1.831.210.000
Manocalzati	3.384.769.000
Marzano di Nola	933.853.000
Melito Irpino	560.312.000
Mercogliano	3.059.530.000
Mirabella Eclano	5.111.860.000
Montaguto	345.991.000
Montecalvo Irpino	2.763.274.000
Montefalcione	3.478.154.000
Monteforte Irpino	3.046.292.000
Montefredane	2.226.577.000
Montefusco	2.809.788.000
Montella	9.042.270.000
Montemarano	6.833.226.000
Montemiletto	4.837.070.000
Monteverde	2.868.467.000
Montoro Inferiore	3.833.090.000
Montoro Superiore	4.284.989.000
Moschiano	676.238.000
Mugnano del Cardinale	3.740.062.000
Nusco	4.978.401.000
Ospedaletto d'Alpinolo	2.166.109.000
Pago del Vallo di Lauro	498.055.000
Parolise	679.816.000
Paternopoli	4.808.090.000
Petruro Irpino	976.431.000
Pietradefusi	2.366.834.000
Pietrastornina	2.515.320.000
Prata di Principato Ultra	1.725.660.000
Pratola Serra	2.796.549.000
Quindici	1.183.954.000
Roccabascerana	4.076.750.000
Rocca S. Felice	1.533.520.000
Rotondi	1.455.880.000
S. Martino Valle Caudina	2.838.054.000
S. Nicola Baronia	692.697.000
S. Potito Ultra	1.169.642.000
S. Sossio Baronia	1.991.504.000
S. Lucia di Serino	870.165.000
S. Angelo all'Esca	996.825.000
S. Angelo a Scala	666.220.000
S. Paolina	1.414.375.000
S. Stefano del Sole	1.327.073.000
Savignano Irpino	1.104.522.000
Scampitella	727.761.000
Serino	7.869.410.000
Sperone	1.441.210.000
Sturno	2.221.568.000
Summonte	2.232.660.000
Taurano	382.128.000
Taurasi	2.007.962.000
Torre le Nocelle	1.324.926.000
Torrioni	1.073.752.000
Trevico	707.724.000
Tufo	1.332.798.000
Vallata	2.778.300.000
Vallesaccarda	483.743.000
Venticano	1.765.733.000
Villamaina	1.516.706.000
Villanova del Battista	3.156.494.000
Volturara Irpina	7.733.804.000
Zungoli	2.402.256.000
Quadrelle	223.624.000
Sirignano	889.486.000

Provincia di Benevento

	Importi (in lire)
Airola	2.453.420.000
Amorosi	1.610.450.000
Apice	6.841.455.000
Apollosa	2.143.568.000
Arpaia	1.065.165.000
Arpaise	1.894.900.000
Benevento	34.096.360.000
Bonea	1.315.265.000
Bucciano	1.352.475.000
Buonalbergo	1.510.265.000
Calvi	2.420.145.000
Campoli del Monte Taburno	966.412.000
Casalduni	1.939.980.000
Castelpagano	1.220.090.000
Castelvenere	746.010.000
Cautano	2.379.357.000
Ceppaloni	3.468.852.000
Cerreto Sannita	1.056.935.000
Circello	1.726.018.000
Durazzano	976.430.000
Forchia	576.055.000
Fragneto l'Abate	524.890.000
Fragneto Monforte	1.214.010.000
Ginestra degli Schiavoni	1.468.403.000
Melizzano	1.685.945.000
Moiano	2.402.970.000
Molinara	1.115.972.000
Montesarchio	3.162.935.000
Paduli	3.488.530.000
Pago Veiano	2.492.420.000
Pannarano	1.555.705.000
Paolisi	764.972.000
Paupisi	573.192.000
Pietrelcina	1.168.568.000
Ponte	2.027.283.000
Puglianello	316.293.000
S. Giorgio del Sannio	3.192.275.000
S. Giorgio La Molara	2.305.293.000
S. Leucio del Sannio	1.239.770.000
S. Lorenzello	948.522.000
S. Marco dei Cavoti	1.181.807.000
S. Martino Sannita	833.312.000
S. Nazzaro	865.870.000
S. Nicola Manfredi	1.656.247.000
S. Salvatore Telesino	1.960.375.000

	Importi (in lire)
S. Agata dei Goti	8.885.555.000
S. Angelo a Cupolo	2.783.668.000
S. Arcangelo Trimonte	1.177.155.000
Solopaca	1.132.430.000
Tocco Caudio	912.027.000
Baselice	649.403.000
Campolattaro	309.137.000
Castelfranco in Miscano	786.082.000
Castelpoto	968.201.000
Castelvetere in Val Fortore	1.270.898.000
Colle Sannita	999.688.000
Cusano Mutri	605.752.000
Dugenta	387.853.000
Faicchio	564.247.000
Foglianise	943.513.000
Foiano di Val Fortore	1.229.751.000
Frasso Telesino	407.174.000
Guardia Sanframondi	473.009.000
Limatola	879.467.000
Montefalcone di Val Fortore	458.697.000
Morcone	2.178.632.000
Pesco Sannita	719.889.000
Pietraroia	443.312.000
Pontelandolfo	489.110.000
Reino	441.523.000
S. Bartolomeo in Galdo	1.099.871.000
S. Lorenzo Maggiore	155.642.000
S. Lupo	130.238.000
S. Croce del Sannio	918.825.000
Sassinoro	156.000.000
Telese	278.725.000
Torrecuso	706.651.000
Vitulano	820.431.000

Provincia di Caserta

	Importi (in lire)
Arienzo	2.427.302.000
Aversa	7.322.695.000
Capua	11.571.903.000
Maddaloni	1.115.972.000
S. Felice a Cancello	1.814.395.000
S. Maria a Vico	3.287.448.000
S. Maria Capua Vetere	8.641.895.000
Teano	3.767.970.000
Ailano	652.624.000
Alife	1.091.642.000
Alvignano	1.032.605.000
Baia e Latina	486.963.000
Bellona	396.440.000
Caianello	327.385.000
Caiazzo	1.143.165.000
Calvi Risorta	2.444.476.000
Camigliano	436.871.000
Cancello ed Arnone	290.532.000
Capodrise	158.505.000
Capriati a Volturno	49.018.000
Carinaro	144.550.000
Carinola	951.027.000
Casagiove	305.917.000
Casal di Principe	1.035.467.000
Casaluce	264.055.000
Casapesenna	103.761.000
Casapulla	410.752.000
Caserta	3.946.512.000
Castel Campagnano	382.128.000
Castel di Sasso	201.798.000
Castello del Matese	42.220.000
Castel Morrone	373.183.000
Castelvolturno	340.266.000
Cellole	115.569.000
Cervino	357.082.000
Cesa	876.605.000
Ciorlano	63.330.000
Conca della Campania	1.079.119.000
Curti	394.651.000
Dragoni	789.660.000
Falciano del Massico	173.174.000
Formicola	331.679.000
Francolise	829.018.000
Frignano	605.752.000
Galluccio	834.027.000
Giano Vetusto	385.348.000
Gioia Sannitica	1.145.669.000
Grazzanise	370.321.000
Gricignano di Aversa	437.229.000
Letino	85.872.000
Liberi	171.385.000
Lusciano	478.734.000
Macerata Campania	253.321.000
Marcianise	659.065.000
Marzano Appio	1.309.898.000
Mignano Monte Lungo	394.652.000
Mondragone	1.086.275.000
Orta di Atella	524.532.000
Parete	212.890.000
Pastorano	487.679.000
Piana di Monte Verna	398.945.000
Piedimonte Matese	641.532.000
Pietramelara	638.312.000
Pietravairano	373.541.000
Pignataro Maggiore	1.812.962.000
Pontelatone	180.330.000
Portico di Caserta	277.293.000
Prata Sannita	51.523.000
Pratella	286.955.000
Presenzano	150.275.000
Raviscanina	348.853.000
Recale	122.725.000
Riardo	163.156.000
Rocca d'Evandro	1.186.458.000
Roccamonfina	886.266.000
Roccaromana	801.826.000
Rocchetta e Croce	180.330.000
Ruviano	603.963.000
S. Gregorio Matese	322.734.000
S. Marcellino	274.789.000
S. Marco Evangelista	210.385.000
S. Nicola la Strada	248.312.000
S. Pietro Infine	19.679.000
S. Potito Sannitico	60.110.000
S. Prisco	365.669.000
S. Maria la Fossa	95.533.000
S. Tammaro	114.495.000
S. Angelo d'Alife	448.679.000
S. Arpino	154.569.000
Sessa Aurunca	1.329.935.000

	Importi (in lire)
Sparanise	718.816.000
Succivo	187.486.000
Teverola	160.294.000
Tora e Piccilli	428.284.000
Trentola Ducenta	566.036.000
Vairano Patenora	674.091.000
Valle Agricola	411.826.000
Valle di Maddaloni	75.853.000
Villa Literno	888.412.000
Vitulazio	505.568.000

Provincia di Napoli

	Importi (in lire)
Acerra	3.698.916.000
Agerola	2.346.439.000
Boscotrecase	1.955.008.000
Carbonara di Nola	672.660.000
Casalnuovo di Napoli	2.287.760.000
Casamarciano	808.980.000
Casavatore	416.835.000
Casola di Napoli	1.085.560.000
Castellammare di Stabia	7.080.107.000
Cicciano	5.504.007.000
Comiziano	820.430.000
Ercolano	2.726.420.000
Frattamaggiore	5.169.108.000
Giugliano in Campania	8.043.300.000
Gragnano	8.713.455.000
Lettere	1.367.145.000
Liveri	985.733.000
Marigliano	6.645.382.000
Massa Lubrense	553.514.000
Meta	1.518.853.000
Monte di Procida	1.010.064.000
Palma Campania	3.347.558.000
Piano di Sorrento	2.057.340.000
Pimonte	596.807.000
Portici	9.771.820.000
Pozzuoli	3.035.558.000
Roccarainola	3.300.330.000
S. Paolo Bel Sito	815.780.000
S. Agnello	798.963.000
S. Maria La Carità	1.183.954.000
S. Anastasia	1.607.586.000
S. Antonio Abate	3.908.585.000
S. Vitaliano	2.718.550.000
Saviano	1.387.183.000
Sorrento	1.661.972.000
Torre Annunziata	13.981.315.000
Torre del Greco	9.433.344.000
Vico Equense	2.161.100.000
Visciano	3.919.677.000
Afragola	6.703.703.000
Arzano	1.019.724.000
Bacoli	1.334.944.000
Barano d'Ischia	11.807.000
Boscoreale	2.260.926.000
Brusciano	344.560.000
Caivano	1.337.805.000
Calvizzano	309.495.000
Camposano	910.238.000
Cardito	550.651.000
Casandrino	329.890.000
Casoria	1.933.183.0
Cercola	920.972.0
Cimitile	940.293.0
Crispano	272.642.0
Frattaminore	353.147.0
Marano di Napoli	889.486.0
Marigliancella	118.073.0
Melito di Napoli	646.541.0
Mugnano di Napoli	498.413.0
Nola	4.549.401.0
Ottaviano	1.218.302.0
Poggiomarino	475.156.0
Pollena Trocchia	286.954.0
Pomigliano d'Arco	2.487.770.0
Pompei	757.816.0
Procida	531.330.0
Qualiano	277.652.0
Quarto	379.981.0
S. Gennaro Vesuviano	670.155.0
S. Giuseppe Vesuviano	980.724.0
S. Sebastiano al Vesuvio	318.798.0
S. Antimo	1.261.238.0
Scisciano	669.082.0
Somma Vesuviana	1.339.596.0
Striano	478.376.0
Terzigno	225.770.0
Trecase	459.413.0
Tufino	471.220.0
Villaricca	1.157.476.0
Volla	321.303.0

Provincia di Salerno

	Importi (in lire)
Campagna	11.446.316.0
Castelnuovo di Conza	2.306.366.0
Colliano	5.640.685.0
Laviano	7.414.648.0
Ricigliano	4.358.695.0
Romagnano al Monte	4.017.714.0
Salvitelle	2.825.889.0
S. Gregorio Magno	16.847.634.0
Santomenna	2.485.623.0
Valva	3.966.906.0
Acerno	3.144.687.0
Agropoli	453.688.0
Angri	6.541.621.0
Atena Lucana	1.828.706.0
Auletta	3.842.035.0
Baronissi	3.641.668.0
Battipaglia	8.065.840.0
Bracigliano	2.113.513.0
Buccino	9.765.023.0
Calvanico	1.191.110.0
Castel S. Giorgio	3.671.723.0
Castel S. Lorenzo	1.248.357.0
Castiglione del Genovesi	695.917.0
Cava de' Tirreni	9.974.693.0
Contursi Terme	3.460.264.0
Corbara	648.330.0
Eboli	5.935.511.0
Fisciano	3.714.301.0
Giffoni Sei Casali	1.775.751.0
Giffoni Valle Piana	2.230.155.0

	Importi (in lire)
Mercato S. Severino	6.836.446.000
Minori	561.027.000
Montecorvino Pugliano	2.899.237.000
Montecorvino Rovella	3.054.879.000
Montesano sulla Marcellana	2.537.860.000
Nocera Inferiore	9.526.730.000
Nocera Superiore	7.564.565.000
Olevano sul Tusciano	5.111.145.000
Oliveto Citra	5.025.989.000
Padula	2.049.110.000
Pagani	3.874.237.000
Palomonte	6.350.557.000
Pellezzano	2.844.495.000
Pertosa	906.660.000
Petina	807.192.000
Polla	3.640.595.000
Pontecagnano Faiano	2.276.670.000
Roccapiemonte	3.204.440.000
Sacco	1.090.210.000
Sala Consilina	4.903.265.000
Salerno	15.446.855.000
S. Cipriano Picentino	1.520.284.000
S. Mango Piemonte	380.697.000
S. Pietro al Tanagro	1.063.375.000
S. Rufo	1.946.780.000
S. Arsenio	2.171.835.000
S. Egidio del Monte Albino	1.069.816.000
Sapri	741.357.000
Sarno	4.796.640.000
Sassano	3.667.072.000
Scafati	3.423.053.000
Siano	2.317.100.000
Teggiano	4.440.989.000
Tramonti	2.829.467.000
Albanella	389.284.000
Alfano	124.514.000
Altavilla Silentina	693.412.000
Amalfi	258.338.000
Aquara	267.275.000
Ascea	69.413.000
Atrani	44.725.000
Bellosguardo	137.394.000
Buonabitacolo	351.358.000
Caggiano	1.449.797.000
Camerota	100.541.000
Campora	16.816.000
Cannalonga	289.816.000
Capaccio	625.789.000
Casalbuono	214.321.000
Casaletto Spartano	157.073.000
Casalvelino	247.238.000
Caselle in Pittari	33.633.000
Castelcivita	259.403.000
Castellabate	75.853.000
Castelnuovo Cilento	30.055.000
Celle di Bulgheria	103.404.000
Centola	38.284.000
Ceraso	117.000.000
Cetara	58.679.000
Cicerale	83.009.000
Conca dei Marini	79.431.000
Controne	405.027.000
Corleto Monforte	261.192.000
Cuccaro Vetere	17.532.000

	Importi (in lire)
Felitto	169.596.000
Furore	208.238.000
Futani	90.523.000
Gioi	52.954.000
Giuncano	107.697.000
Ispani	105.193.000
Laureana Cilento	70.844.000
Laudino	253.679.000
Laurito	229.348.000
Lustra	101.972.000
Magliano Vetere	126.303.000
Maiori	209.670.000
Moio della Civitella	233.642.000
Montano Antilia	270.853.000
Montecorice	110.559.000
Monteforte Cilento	86.587.000
Monte S. Giacomo	283.734.000
Morigerati	107.697.000
Novi Velia	52.596.000
Ogliastro Cilento	86.229.000
Omignano	49.734.000
Orria	147.413.000
Ottati	288.027.000
Perdifumo	58.321.000
Perito	109.486.000
Piaggine	232.927.000
Pisciotta	167.807.000
Pollica	96.606.000
Positano	43.652.000
Postiglione	406.816.000
Praiano	4.652.000
Prignano Cilento	7.872.000
Ravello	129.881.000
Roccadaspide	661.569.000
Roccagloriosa	259.761.000
Rofrano	155.642.000
Roscigno	32.202.000
Rutino	63.330.000
Salento	19.321.000
S. Marzano sul Sarno	1.758.577.000
S. Mauro Cilento	41.863.000
S. Mauro La Bruca	57.248.000
S. Marina	85.514.000
S. Angelo a Fasanella	598.596.000
S. Valentino Torio	320.229.000
Sanza	153.850.000
Scala	92.670.000
Serramezzana	169.597.000
Serre	530.614.000
Sessa Cilento	164.230.000
Sicignano degli Alburni	727.762.000
Stella Cilento	56.532.000
Stio	88.734.000
Torchiara	148.128.000
Torraca	158.862.000
Torre Orsaia	394.651.000
Tortorella	88.734.000
Trentinara	70.128.000
Valle dell'Angelo	127.376.000
Vallo della Lucania	213.963.000
Vibonati	78.358.000
Vietri sul Mare	348.495.000
Totale generale	1.410.415.734.000

Art. 2.

L'onere relativo di lire 1.410,415.734 miliardi grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1985
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 42

(6091)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° giugno 1985, n. **602.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Provincia S. Caterina » della Congregazione sorelle dei poveri di S. Caterina da Siena, in Cortona.

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Provincia S. Caterina » della Congregazione sorelle dei poveri di S. Caterina da Siena, in Cortona (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1985
Registro n. 39 *Interno, foglio n.* 155

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1985 l'iscrizione delle sottoelencate varietà ed ecotipi nel registro nazionale è stata rinnovata, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e la data di scadenza è stata fissata al 31 dicembre 1989:

Avena:
Alba

Frumento duro:
Vezio

Orzo:
Aramir
Georgie
Okos
Porthos

Barbabietola da zucchero:
Autapoli
Kawcinterpoly

Frumento tenero:
Est Mottin
S. Lorenzo
Sieve
Verna

Fienarola dei prati:
Prato

Loglio d'Italia:
Billion

Dattile:
Lodoia
Prairial

Festuca arundinacea:
Lince

Trifoglio pratense:
Redman

Ecotipi di trifoglio pratense.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1985 sono state cancellate dal registro nazionale le sottoelencate varietà di specie agrarie. La certificazione e la commercializzazione delle sementi delle medesime varietà, potrà avvenire fino al 30 giugno 1988:

Frumento tenero:
Diamante
Fiorello
Funotto
Marimp 3
S. Prospero

Mais:
Embro X 2
Insubria 260
Insubria 295 A

Orzo polistico:
Perga

Barbabietola da zucchero:
Carpo
Exstrasaros
Hilleshog ras poly
Kawesacchapoly
Maxamono
Maribo monozet
Maribo ultrapoly
Monodania tipo E
Monoscania tipo Z
Polykun
Poysaros A/11
Polirave N
Sucrokun
Mono Xy B3

(6251)

MINISTERO DEL TESORO

N. 212

Corso dei cambi del 30 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1766,900	1766,900	1766,60	1766,900	1766,85	1765,85	1766,800	1766,900	1766,900	1766,90
Marco germanico . . .	675,470	675,470	675,50	675,470	675,50	675,48	675,500	675,470	675,470	675,47
Franco francese	221,650	221,650	221,78	221,650	221,50	221,66	221,680	221,650	221,650	221,65
Fiorino olandese . .	598,790	598,790	598 —	598,790	598,75	598,79	598,800	598,790	598,790	598,79
Franco belga . .	33,332	33,332	33,32	33,332	33,35	33,33	33,330	33,332	33,332	33,33
Lira sterlina	2551,600	2551,600	2552 —	2551,600	2551 —	2551,30	2551 —	2551,600	2551,600	2551,60
Lira irlandese .	2089,750	2089,750	2090 —	2089,750	2089 —	2089,12	2088,500	2089,750	2089,750	—
Corona danese . . .	186,380	186,380	186,38	186,380	186,25	186,38	186,380	186,380	186,380	186,38
Dracma	11,488	11,488	11,50	11,488	—	—	11,493	11,488	11,488	—
E.C.U.	1493,700	1493,700	1493 —	1493,700	1493,60	1493,60	1493,500	1493,700	1493,700	1493,70
Dollaro canadese . . .	1295,100	1295,100	1296 —	1295,100	1295 —	1295,10	1295,100	1295,100	1295,100	1295,10
Yen giapponese	8,369	8,369	8,36	8,369	8,368	8,36	8,367	8,369	8,369	8,36
Franco svizzero . .	824,690	824,690	824 —	824,690	824,75	824,83	824,970	824,690	824,690	824,69
Scellino austriaco . . .	96,130	96,130	96,13	96,130	96 —	96,15	96,170	96,130	96,130	96,13
Corona norvegese . . .	224,880	224,880	224,75	224,880	224,75	224,84	224,810	224,880	224,880	224,88
Corona svedese	224,880	224,880	224,75	224,880	224,75	224,86	224,850	224,880	224,880	224,88
FIM . . .	314,880	314,880	315 —	314,880	315 —	314,96	315 —	314,880	314,880	—
Escudo portoghese . .	10,840	10,840	10,95	10,840	10,85	10,84	10,850	10,840	10,840	10,84
Peseta spagnola . . .	11,009	11,009	11 —	11,009	11 —	11 —	11,011	11,009	11,009	11 —
Dollaro australiano . .	1238,750	1238,750	1240 —	1238,750	1238 —	1238,87	1239 —	1238,750	1238,750	1238,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1985

Dollaro USA	1766,850	Lira irlandese	2089,125	Scellino austriaco . . .	96,150
Marco germanico . .	675,485	Corona danese	186,380	Corona norvegese .	224,845
Franco francese . . .	221,665	Dracma	11,490	Corona svedese . .	224,865
Fiorino olandese	598,795	E.C.U.	1493,600	FIM	314,940
Franco belga	33,331	Dollaro canadese	1295,100	Escudo portoghese	10,845
Lira sterlina . . .	2551,300	Yen giapponese	8,368	Peseta spagnola	11,010
		Franco svizzero . . .	824,830	Dollaro australiano . .	1238,875

Media dei titoli del 30 ottobre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	54,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	99,875
» 6 % » » 1972-87 .	92,650
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91 .	92,650
» 10 % » » 1977-92 .	92,700
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	96 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	99,950
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,200
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100,150
» » » » 1- 3-1982/86	100,525
» » » » 1- 5-1982/86	100,800
» » » » 1- 6-1982/86	100,800
» » » » 1- 7-1982/86	100,800
» » » » 1- 7-1983/86	100,175
» » » » 1- 8-1982/86	100,775
» » » » 1- 8-1983/86	100,025
» » » » 1- 9-1982/86	100,850
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1982/86	101,325
» » » » 1-10-1983/86	100,400
» » » » 1-11-1982/86	101,275
» » » » 1-12-1982/86	101,350
» » » » 1- 1-1983/87	101,650
» » » » 1- 2-1983/87	101,575
» » » » 1- 3-1983/87	101,850
» » » » 1- 4-1983/87	101,625
» » » » 1- 5-1983/87	101,800
» » » » 1- 6-1983/87	101,450
» » » » 1-11-1983/87	100,650
» » » » 1-12-1983/87	100,775

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88 .	100
» » » » 1- 2-1984/88 . .	100
» » » » 1- 3-1984/88 .	100
» » » » 1- 4-1984/88 .	100
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100
» » » » 1- 7-1983/88 . .	102
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102
» » » » 1-10-1983/88 . .	102
» » » » 1-11-1983/90 . .	104
» » » » 1-12-1983/90 . .	103
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103
» » » » 1- 2-1984/91 . .	103
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101
» » » » 1- 8-1984/91	101
» » » » 1- 9-1984/91	101
» » » » 1-10-1984/91	101
» » » » 1-11-1984/91	101
» » » » 1-12-1984/91	100
» » » » 1- 1-1992 . . .	99
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100
» » » 14 % 1- 4-1986	100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99
» » » 13,50 % 1-10-1986	100
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98
» » » 12 % 1- 2-1988	97
» » » 12 % 1- 3-1988	98
» » » 12,25 % 1- 5-1988	97
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110
» » » » 1983/90 11,50 %	110
» » » » 1984/91 11,25%	107
» » » » 1984/92 10,50%	106

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLO

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Provvedimenti per assicurare la immediata realizzazione di attrezzature scolastiche provvisorie in Pozzuoli-Monteruscello. (Ordinanza n. 625/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Considerato che, in esecuzione delle disposizioni legislative di cui alla premessa che precede, si è dato corso ad un programma straordinario per il reinsediamento delle popolazioni colpite dal bradisismo dell'area flegrea, con la realizzazione di un insediamento abitativo di circa 4000 alloggi in Pozzuoli-Monteruscello e delle relative urbanizzazioni primarie e secondarie;

Considerato che, stante l'avvenuta esecuzione di buona parte delle opere relative agli alloggi, è imminente l'insediamento, nella citata località, della popolazione sfollata per effetto del bradisismo;

Considerato che la completa fruibilità dell'insediamento richiede la disponibilità delle connesse opere di urbanizzazione secondarie ed in particolare delle attrezzature scolastiche;

Considerato, altresì, che tale disponibilità è attualmente assicurata solo in parte, non essendo le relative opere tutte agibili nei tempi richiesti per assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico già in corso;

Considerato che per dotare l'abitato di Monteruscello delle opere di urbanizzazione secondarie necessarie all'immediato insediamento delle popolazioni appare pertanto indispensabile procedere alla realizzazione di strutture provvisorie ed, in particolare, di un istituto magistrale sufficiente alle esigenze delle popolazioni medesime;

Considerato, inoltre, che, a tal fine è stata rilevata la possibilità di avvalersi dei moduli del sistema SAPI, acquistati dal Dipartimento della protezione civile con contratto sottoscritto in data 14 ottobre 1985, in corso di perfezionamento;

Considerato che, con nota n. TOG/ec. n. 2170 del 22 ottobre 1985 la società venditrice si è dichiarata disposta ad anticipare la consegna degli occorrenti moduli, già prima del perfezionamento del predetto contratto, senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione acquirente;

Considerato che con nota n. 1698 del 24 ottobre 1985 la S.p.a. Italtekna ha a sua volta manifestato la disponibilità a curare quanto necessario per l'adattamento, trasporto, installazione e dotazione dei moduli predetti, rinunciando ad ogni compenso per le attività organizzative e gestionali ed anticipando, per conto del Dipartimento della protezione civile, le spese occorrenti;

Considerato, altresì, che la massima parte della spesa da sostenere è relativa ad arredi ed attrezzature da rimuovere e da riutilizzare per gli insediamenti definitivi o per altri interventi di urgenza;

Ritenuta pertanto la opportunità di dare corso alla realizzazione delle attrezzature provvisorie in parola, avvalendosi della collaborazione delle società citate, in conformità alle disponibilità manifestate con le note di cui alle precedenti premesse;

Considerato, infine, che le occorrenti opere di preparazione ed urbanizzazione del terreno di impianto possono essere tempestivamente predisposte mediante affidamento aggiuntivo a ditte già esecutrici, sul posto, di consimili opere di urbanizzazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' disposta la realizzazione, nell'insediamento di Pozzuoli-Monteruscello, delle attrezzature provvisorie di cui alle premesse del presente atto.

La S.p.a. Edil.Pro. provvederà, in conformità alla disponibilità manifestata con la nota di cui in premessa, alla consegna dei necessari modelli del sistema SAPI, in anticipata esecuzione del contratto sottoscritto in data 14 ottobre 1985, in corso di perfezionamento.

La S.p.a. Italtekna provvederà, in conformità alle disponibilità manifestate con la nota di cui alla premessa, a curare quanto necessario per l'adattamento, trasporto, installazione e dotazione dei moduli necessari, anticipando le relative spese.

Previa acquisizione del parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, le spese anticipate dalla società Italtekna saranno rimborsate alla stessa, su presentazione dei relativi documenti giustificativi delle spese sostenute, che saranno intestate direttamente al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Le opere di preparazione del terreno e di urbanizzazione saranno realizzate mediante affidamento aggiuntivo a ditte già esecutrici, sul posto, di consimili opere di urbanizzazione.

Art. 2.

La esecuzione della presente ordinanza è demandata al capo del servizio delle opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

Alla occorrente spesa, stimata in 450 milioni di lire, si farà fronte a carico del fondo per la protezione civile, di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6420)

Ulteriore proroga della sospensione dei termini relativi ai mutui ipotecari sugli immobili danneggiati dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982. (Ordinanza n. 627/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 1/UL del 23 dicembre 1982, n. 2/UL del 5 gennaio 1983, n. 4/UL del 16 giugno 1983, n. 109/FPC del 24 gennaio 1984, n. 248/FPC/ZA del 14 giugno 1984, numero 446/FPC/ZA del 20 dicembre 1984 e n. 577/FPC/ZA del 29 giugno 1985, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982, n. 7 dell'8 gennaio 1983, n. 176 del 29 giugno 1983, n. 36 del 6 febbraio 1984, n. 170 del 21 giugno 1984, n. 357 del 31 dicembre 1984 e n. 161 del 10 luglio 1985, con le quali veniva disposta la sospensione dei termini in favore della popolazione del comune di Ancona, in dipendenza del movimento franoso del 13 dicembre 1982;

Visto il telescritto n. 560825 REG MAR del 17 ottobre 1985 con il quale il presidente della giunta regionale Marche segnala l'opportunità di una ulteriore proroga di sospensione dei termini relativi ai mutui ipotecari gravanti sugli immobili del comune di Ancona colpiti dal movimento franoso;

Ritenuto necessario aderire alla predetta richiesta stante il perdurare dello stato di disagio in cui versa la popolazione stessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine del 30 settembre 1985, indicato nell'ordinanza n. 577/FPC/ZA del 29 giugno 1985, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6419)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazioni alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto di ammissione all'esame di idoneità a primario di urologia in data 25 settembre 1984;

Visto il decreto di esclusione dall'esame di idoneità a primario di urologia in data 25 settembre 1984;

Visto il ricorso proposto al tribunale amministrativo regionale della Sicilia avverso il provvedimento di esclusione dall'esame di idoneità a primario di urologia, sessione 1983, dal dott. Catania Giuseppe;

Vista la sentenza n. 982/85/2106 del 9 maggio 1985 con la quale il tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha accolto detto ricorso;

Considerato che il dott. Catania Giuseppe, a seguito di ordinanza di sospensione del provvedimento di esclusione dal predetto esame, ha partecipato allo stesso in data 24 ottobre 1984, superandolo con il punteggio di 90/100;

Ritenuto di dare esecuzione alla precitata sentenza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia;

Decreta:

Il candidato dott. Catania Giuseppe, nato a Regalbuto il 25 ottobre 1943, è inserito nel decreto di graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di urologia, sessione 1983, con il punteggio di 90/100 (novanta su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto di ammissione all'esame di idoneità a primario di urologia in data 25 settembre 1984;

Visto il decreto di esclusione dall'esame di idoneità a primario di urologia in data 25 settembre 1984;

Visto il ricorso proposto al tribunale amministrativo regionale della Sicilia avverso il provvedimento di esclusione dall'esame di idoneità a primario di urologia, sessione 1983, dal dott. Ranno Salvatore;

Vista la sentenza n. 981/85/2107 del 9 maggio 1985 con la quale il tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha accolto detto ricorso;

Considerato che il dott. Ranno Salvatore, a seguito di ordinanza di sospensione del provvedimento di esclusione dal predetto esame, ha partecipato allo stesso in data 25 ottobre 1985, superandolo con il punteggio di 89/100;

Ritenuto di dare esecuzione alla precitata sentenza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia;

Decreta:

Il candidato dott. Ranno Salvatore, nato a Palagonia il 1° febbraio 1945, è inserito nel decreto di graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di urologia, sessione 1983, con il punteggio di 89/100 (ottantanove su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5998)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1984, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1984, registro n. 35 Difesa, foglio n. 254);

Visto il decreto ministeriale in data 14 febbraio 1985, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1985, registro n. 16 Difesa, foglio n. 375);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Cialone Paolo . . . . punti 240,7
2) Spadolini Francesco . . . . . . » 235,0
3) Italiano Carmelo . . . . » 234,0
4) Di Blasio Dario . . . . » 231,0
5) Scaccianoce Giuseppe (nato il 31 gennaio 1957) . . . . » 229,0
6) Marchetto Giovanni (nato il 15 luglio 1958) » 229,0
7) Bellantone Vincenzo . . . . » 227,0
8) Iacono Luigi . . . . » 226,65
9) Querzani Pietro . . . . » 225,5
10) Ruzza Giovanni . . . . » 221,5
11) Medaglia Ubaldo . . . . » 221,2
12) Trani Giovanni Carlo . . . . . . » 220,5
13) Ceccarelli Natale . . . . » 218,1
14) Pelucchi Stefano (nato il 14 marzo 1957) » 217,0
15) Loretucci Bruno (nato il 19 aprile 1957) » 217,0
16) Santoro Francesco . . . . » 216,5
17) Mancini Lucio . . . . » 216,3
18) Grossi Alberto . . . . » 214,5
19) Antoni Roberto . . . . » 213,6
20) Baldoni Edoardo . . . . » 213,3
21) Scalia Sergio (nato il 18 agosto 1956) . . » 213,0
22) Ferrito Giampiero (nato il 10 settembre 1957) . . . . » 213,0
23) Maggio Carlo (nato il 28 aprile 1958) . » 213,0

24) De Marco Federico Alberto . punti 212,0
25) Egidi Giuliano . » 211,15
26) Sbordone Carmine » 210,5
27) Buono Francesco . . » 209,4
28) Biselli Roberto . . » 209,0
29) Migliore Bruno . » 207,4
30) Fossile Giampaolo . » 206,0
31) Cagnoni Carlo » 204,5
32) Lasagni Ferruccio . » 203,5
33) D'Amato Massimo . » 201,0
34) Salvatore Lucio . » 197,7
35) Costanzo Walter . . » 197,0
36) Pantani Edmondo » 196,95
37) Mazza Luigi . . » 196,0
38) Di Nardo Luigi . . » 193,7
39) Tammaro Crescenzo . » 193,3
40) Ruggiero Antonio » 192,0
41) Prestigiacomo Claudio » 190,6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1985
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 146

(6140)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1984, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1984, registro n. 35 Difesa, foglio n. 19);

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1985, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1985, registro n. 16 Difesa, foglio n. 374);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Ficili Salvatore Giuseppe punti 425,00
2) Sibilia Guglielmo » 424,75
3) Melchiorre Sigfrido . » 409,50
4) Nola Stefano » 406,75
5) Farullo Alberto . » 406,50
6) Ruocco Roberto . » 404,50
7) Svaluto Ferro Giovanni . » 401,50
8) Giaccio Giocondino » 395,50
9) Ciritella Mariano » 393,50
10) Foglia Fabio Massimo » 392,00
11) Massimino Francesco (nato il 26 ottobre 1959) . . » 391,00
12) Gragnano Gennaro (nato il 12 agosto 1960) » 391,00
13) Natalicchio Francesco » 387,75
14) D'Avola Giuseppe » 387,00
15) Stracquadaneo Carlo . » 382,50
16) Giovannelli Enrico » 382,00
17) Piombo Giovanni » 377,00
18) Balducci Pietro . » 375,75
19) Rossi Rinaldi Antonio » 374,00
20) Santorelli Giovanni . » 370,50
21) Nastasi Candido . » 364,00
22) Ciarmatori Paolo » 361,25
23) Elia Flavio . » 353,50
24) Papa Michele . . . . punti 351,00
25) Bocci Giovanni . . . . » 347,50
26) Calasso Giovanni . . . . » 336,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1985
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 151

(6141)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 8, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero della 2ª unità operativa di anatomia e istologia patologica a prevalente indirizzo citodiagnostico nell'ambito del dipartimento oncologico;

un posto di primario ospedaliero della unità operativa di medicina generale III;

un posto di primario ospedaliero della unità operativa di chirurgia generale;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina resosi vacante nella unità operativa di malattie infettive;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina resosi vacante nella unità operativa di medicina generale I;

due posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina resisi vacanti nella unità operativa di pediatria;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina resosi vacante nella unità operativa di pneumologia;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia resosi vacante nella unità operativa di urologia;

tre posti di infermiere professionale coordinatore - personale infermieristico - operatore professionale di prima categoria, coordinatore;

un posto di tecnico sanitario di laboratorio medico - personale tecnico-sanitario - operatore professionale di prima categoria, collaboratore.

Ruolo amministrativo:

quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(6474)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

Ruolo sanitario:

profilo professionale - medici; posizione funzionale - primario ospedaliero; area funzionale - chirurgia; disciplina - un posto di anestesia e rianimazione;

profilo professionale - medici; posizione funzionale - aiuto corresponsabile; area funzionale - medicina; disciplina - un posto di psichiatria;

profilo professionale - medici; posizione funzionale - assistente medico; area funzionale - medicina; disciplina:

un posto di pediatria;
un posto di cardiologia;
un posto di psichiatria;
un posto di medicina generale;

profilo professionale - medici; posizione funzionale - assistente medico; area funzionale - chirurgia; disciplina - due posti di ostetricia e ginecologia;

profilo professionale - medici; posizione funzionale - assistente medico; area funzionale - prevenzione e sanità pubblica; disciplina:

un posto di organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

profilo professionale - psicologi; posizione funzionale - due posti di psicologo collaboratore;

profilo professionale - operatori professionali di prima categoria; posizione funzionale - operatore professionale coordinatore - due posti di capo sala;

profilo professionale - operatori professionali di prima categoria; posizione funzionale:

otto posti di operatore professionale collaboratore;
di cui:
un posto di tecnico di laboratorio;
quattro posti di infermiere/a professionale;
due posti di ostetrica;
un posto di assistente sanitario.

Ruolo tecnico:

profilo professionale - assistenti sociali; posizione funzionale - un posto di assistente sociale collaboratore.

Ruolo amministrativo:

profilo professionale - direttori amministrativi; posizione funzionale - un posto di direttore amministrativo;
profilo professionale - assistenti amministrativi; posizione funzionale - un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Morbegno (Sondrio).

(6404)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 67

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 67, a:

Ruolo sanitario:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale medicina;
un posto di primario ospedaliero di neurologia - area funzionale medicina;
un posto di primario ospedaliero di chirurgia vascolare - area funzionale chirurgia;
un posto di primario di oculistica - area funzionale chirurgia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale medicina;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile - area funzionale medicina;
un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologica e sanità pubblica - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;
un posto di veterinario collaboratore;
due posti di capo sala - operatore professionale coordinatore;
un posto di capo ostetrica - operatore professionale coordinatore;
ottanta posti di infermiere professionale - operatore professionale collaboratore;
tre posti di infermiere psichiatrico - operatore professionale collaboratore;
due posti di assistente sanitario - operatore professionale collaboratore;
due posti di ostetrica - operatore professionale collaboratore;
sei posti di tecnico di radiologia - operatore professionale collaboratore;
tre posti di tecnico di laboratorio - operatore professionale collaboratore;
cinque posti di educatore professionale - operatore professionale collaboratore.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere collaboratore.

Ruolo amministrativo:

quattro posti di collaboratore amministrativo;
tre posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Garbagnate (Milano).

(6401)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

due posti di operatore professionale collaboratore - personale con funzioni di riabilitazione - terapista della riabilitazione ospedaliero;
quattro posti di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - vigile sanitario;
un posto di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - perito agrario;
un posto di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - perito chimico;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale tecnico sanitario - tecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia ospedaliero;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - settore operativo di anatomia e istologia patologica;
due posti di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina;
tre posti di assistente medico in formazione - area funzionale di chirurgia;
un posto di veterinario coadiutore - area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - settore operativo di medicina legale;
un posto di biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Grosseto.

(6475)

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 14, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto medico, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, disciplina igiene pubblica, con rapporto a tempo pieno;
un posto di veterinario coadiutore, area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
tre posti di operatore professionale di prima categoria, posizione funzionale operatore professionale collaboratore, qualifica infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria, posizione funzionale operatore professionale collaboratore, qualifica assistente sanitaria visitatrice;

un posto di operatore professionale di prima categoria, posizione funzionale operatore professionale collaboratore, qualifica vigile sanitario;

un posto di operatore professionale di prima categoria, posizione funzionale operatore professionale collaboratore, qualifica tecnico di laboratorio medico.

Ruolo amministrativo:

un posto di assistente amministrativo, posizione funzionale assistente amministrativo;

due posti di coadiutore amministrativo, profilo professionale coadiutori amministrativi.

Ruolo tecnico:

due posti di operatore C.E., profilo professionale operatori tecnici, posizione funzionale operatore tecnico;

un posto di autista automezzi, profilo professionale agenti tecnici, posizione funzionale agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale della U.S.L. in Ales (Oristano).

(6405)

REGIONE PIEMONTE

Concorso a tre posti di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 51

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

Ruolo amministrativo:

profilo professionale: direttore amministrativo; posizione funzionale: vice direttore amministrativo; tre posti di vice direttore amministrativo, di cui uno da assegnare all'area affari generali e segreteria organi collegiali e due da assegnare al servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

(6402)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di primario ospedaliero - disciplina di chirurgia plastica;

un posto di aiuto - disciplina di psichiatria;

un posto di assistente medico - disciplina di psichiatria;

un posto di assistente medico - disciplina di pneumologia;

due posti di assistente medico - disciplina di medicina generale;

cinque posti di assistente medico - disciplina di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente medico - disciplina organizzazione, servizi sanitari di base;

un posto di psicologo-collaboratore;

sette posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);

settanta posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

quattro posti di operatore professionale collaboratore - educatore professionale;

sette posti di operatore professionale collaboratore - tecnico sanitario di radiologia medica;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;

due posti di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario;

un posto di operatore professionale coordinatore - dietista;

un posto di assistente sociale collaboratore;

undici posti di operatore professionale collaboratore (dieci terapisti della riabilitazione più un posto di logopedista);

un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario;

un posto di analista collaboratore;

sei posti di operatore tecnico coordinatore (servizio sorveglianza - disinfezione - autorimessa - guardaroba - lavanderia - cucina);

nove posti di operatore tecnico - cuoco;

due posti di operatore tecnico - banconiere;

tre posti di operatore tecnico - conduttore di generatore a vapore;

un posto di operatore tecnico - autista;

un posto di operatore tecnico - magazziniere;

otto posti di operatore tecnico - lavanderia;

un posto di operatore tecnico - guardaroba;

un posto di operatore tecnico - falegnami;

un posto di operatore tecnico - idraulico/fognaiolo;

settanta posti di agente tecnico;

tre posti di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Pietra Ligure (Savona).

(6406)

OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso ad un posto di primario del secondo servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del secondo servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(6403)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 259 del 4 novembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative:

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di infermiere professionale.

Diario della prova scritta dei concorsi a sei unità (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 12 luglio 1985) ed a ventitre unità (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° luglio 1985).

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 agosto 1985, n. **36**.

Norme per il calendario scolastico in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 35 *del* 17 *agosto* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more di una nuova normativa statale sulle giornate di lezioni effettive, in Sicilia, nelle scuole elementari, medie e superiori l'anno scolastico 1985-86 avrà inizio il 23 settembre 1985.

Il calendario scolastico, che l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione emanerà, rispetterà comunque le 215 giornate di lezioni effettive.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, addì 10 agosto 1985

NICOLOSI

COSTA, *assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione*

LEGGE 10 agosto 1985, n. **37**.

Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 35 *del* 17 *agosto* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA

Art. 1.

Applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47

La legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante « Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive » e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

Nei casi in cui la predetta legge fa riferimento al presidente della giunta regionale, a tale organo deve intendersi sostituito l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e al provveditore alle opere pubbliche deve intendersi sostituito l'assessore regionale per i lavori pubblici.

Art. 2.

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

L'art. 4 è modificato come segue:

« Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione.

Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata l'inosservanza di norme, prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di qualsiasi altra prescrizione gravante sul costruttore, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, entro i successivi sessanta giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, nonché all'assuntore e al direttore dei lavori che risultino dalla domanda di concessione e dai documenti in possesso del comune.

Detta ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, è comunicata all'intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione dei contributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione; nonché, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rispettivamente alla soprintendenza e all'ufficio del genio civile competenti.

Copia dell'ordinanza deve inoltre essere trasmessa all'autorità giudiziaria competente.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed al sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Controlli ispettivi possono essere disposti anche dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente cui spetta la vigilanza sull'attività urbanistica dei comuni ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ».

Art. 3.

Interventi sostitutivi

L'ottavo comma dell'art. 7 è così sostituito:

« I provvedimenti di cui all'art. 4 e quelli di cui ai commi precedenti sono atti dovuti per il sindaco.

Nel caso di inerzia comunale, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede a diffidare il sindaco e contestualmente a dare comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

Nella ipotesi di grave danno urbanistico interviene in via sostitutiva ».

Art. 4.

Determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato

L'art. 8 è così sostituito:

« Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato le opere aggiuntive abusivamente eseguite quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli *standards* previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968;

b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento;

c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento;

d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti;

e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali

Le variazioni di cui ai punti *b*) e *c*) non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative.

Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a metri quadrati mille, la percentuale indicata nella lettera *c*) del primo comma è dimezzata per la superficie eccedente il predetto limite.

Le variazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), del primo comma del presente articolo si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Inoltre le modifiche dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi non concorrono alla definizione di modifiche essenziali.

Qualora le modifiche indicate al primo comma vengono introdotte su immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché su immobili ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali, esse sono considerate agli effetti della presente legge come totale difformità. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali ».

Art. 5.

Opere da eseguire previa autorizzazione

L'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dall'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, per le demolizioni, per l'escavazione di pozzi e per le strutture ad essi connesse, per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6, per la costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonché per i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.

Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguire in edifici gravati dai vincoli delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal sindaco sentiti i pareri dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficiale sanitario, fermi restando eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.

L'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

L'autorizzazione non comporta gli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 6.

Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione

Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al sindaco le seguenti opere:

manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

recinzione di fondi rustici;

strade poderali;

opere di giardinaggio;

risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrano strutture murarie;

costruzione di serre;

cisterne ed opere connesse interrate;

opere di smaltimento delle acque piovane;

opere di presa di distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole.

Le disposizioni del presente articolo nonché dell'articolo precedente prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.

Art. 7.

Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione

All'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi:

«Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dalla concessione quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 4 della presente legge.

Non sono da considerare difformità parziali le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3 per cento ».

Art. 8.

Rilevazioni aerofotogrammetriche

Al fine di esercitare il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia che si svolge nell'Isola, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede a rilevamenti aerofotogrammetrici, o eseguiti con altre tecnologie di riprese in quota su tutto il territorio regionale, con periodicità almeno quadriennale.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente determina altresì con proprio provvedimento le parti del territorio regionale da assoggettare a particolari controlli e comunque a rilevamenti aeofotogrammetrici almeno biennali.

I particolari controlli di cui al comma precedente debbono in ogni caso riguardare le zone costiere e le aree contermini ai centri urbani di maggiore rilevanza.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente fornirà ad ogni comune le riprese fotogrammetriche relative al proprio territorio affinché il comune possa provvedere al controllo urbanistico ed edilizio.

Nella prima applicazione della presente legge, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ai rilevamenti di cui al primo comma entro il 31 marzo 1986.

Capo II

SNELLIMENTO DI PROCEDURE URBANISTICO-EDILIZIE

Art. 9.

Opere interne

L'art. 26 è così sostituito:

« Non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera *a*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le sanzioni di cui all'art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l'art. 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile ».

Art. 10.

Variazioni della destinazione d'uso degli immobili

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali devono essere previsti i casi in cui è consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili, con esclusione del mutamento di destinazione degli immobili dall'uso industriale ed artigianale in quello residenziale nelle zone territoriali omogenee D) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968.

La variazione della destinazione d'uso degli immobili deve essere compatibile con i caratteri della zona territoriale omogenea in cui ricade l'immobile medesimo.

La variazione della destinazione d'uso, ove consentita, è autorizzata dal sindaco previo parere dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficiale sanitario e previo conguaglio del contributo di concessione se dovuto.

In tutti i casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed il conguaglio del contributo di concessione se dovuto.

Art. 11.

Varianti agli strumenti urbanistici

Le varianti agli strumenti urbanistici generali non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 12.

Accessi al mare

I comuni costieri sono obbligati, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, a prevedere i necessari accessi al mare con eventuali aree di parcheggio pubblico.

Le antiche strade vicinali e comunali di accesso alle spiagge abusivamente chiuse da privati devono essere riaperte al transito pubblico entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. I comuni provvedono agli adempimenti necessari per il ripristino della percorribilità e per i lavori eventualmente occorrenti.

Per l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma precedente i comuni provvedono con i fondi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 13.

Opere di sostegno e di contenimento
in zone sottoposte a particolari vincoli

Nelle zone soggette a tutela ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, la costruzione di muri di sostegno delle terre, di sottoscarpa, di controriva, di parapetti stradali, di muri di recinzione deve essere realizzata in muratura di pietrame a secco o con malta cementizia. Le costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo semplice o armato sono consentite solo se realizzate con paramento esterno in pietrame.

Capo III

RECUPERO URBANISTICO

Art. 14.

Piani particolareggiati di recupero

Gli edifici residenziali, produttivi e di servizio, sorti nei territori comunali della Regione in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o in assenza o in difformità di licenza o di concessione edilizia che costituiscono agglomerati, ancorché negli stessi risultino incluse costruzioni regolarmente autorizzate, devono essere individuati con riferimento alla data del 1° ottobre 1983, con deliberazione del consiglio comunale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'individuazione degli agglomerati di cui al primo comma del presente articolo sono fatte salve le perimetrazioni degli agglomerati effettuate in base alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, e successive modificazioni.

Il recupero urbanistico degli agglomerati di cui ai precedenti commi si realizza mediante piani particolareggiati.

Tali piani costituiscono varianti allo strumento urbanistico generale.

Ove il piano particolareggiato di recupero interessi aree o immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, deve essere acquisito il parere delle sovrintendenze competenti, che deve essere reso nel termine di giorni novanta dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.

La redazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico è obbligatoria nel caso in cui gli agglomerati individuati abbiano una consistenza volumetrica non inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, prevalentemente abusiva, a prescindere dal numero dei fabbricati e dalla distanza esistente fra gli stessi e, nei casi con volumetrie inferiori, a condizione che gli agglomerati siano caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie e da degrado ambientale.

La redazione dei piani particolareggiati non sospende la procedura per il rilascio della concessione in sanatoria.

Art. 15.

Prescrizioni dei piani particolareggiati di recupero

Nei piani particolareggiati di recupero devono essere previsti:

a) un'adeguata urbanizzazione primaria;

b) un'adeguata urbanizzazione secondaria, tenuto anche conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;

c) la salvaguardia degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale ed idrogeologico;

d) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;

e) la valutazione di massima delle spese necessarie per la attuazione del piano.

Art. 16.

Approvazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico

I piani particolareggiati di recupero urbanistico sono adottati dai consigli comunali ed approvati dagli stessi in variante alla previsione degli strumenti urbanistici vigenti nell'osservanza delle norme regionali concernenti la formazione e la pubblicazione dei piani particolareggiati.

L'approvazione dei piani di cui al comma precedente deve avvenire entro sei mesi dalla data di deliberazione dell'individuazione degli agglomerati.

Nel caso del secondo comma dell'art. 14 della presente legge, l'approvazione deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

Nell'ambito dei piani particolareggiati di recupero possono essere individuati eventuali comparti in tutto o in parte edificati che presentano situazioni di grave carenza igienico-sanitaria ed ai quali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, al fine di consentire il risanamento del comparto.

I piani particolareggiati di recupero, dopo la loro approvazione, sono trasmessi per conoscenza all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 17.

Obbligo della revisione
degli strumenti urbanistici generali

Nel caso in cui il comune adotti più di due piani particolareggiati di recupero, o, comunque, quando la cubatura complessiva di uno o più piani particolareggiati sia superiore a 100.000 metri cubi, lo stesso è obbligato a procedere alla revisione globale dello strumento urbanistico generale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In tal caso la delibera di affidamento dell'incarico di revisione dello strumento urbanistico generale deve essere adottata entro novanta giorni dalla data di approvazione dei piani particolareggiati di recupero.

Art. 18.

Piani particolareggiati in assenza di strumenti urbanistici generali

Qualora il comune che deve procedere al riordino urbanistico a mezzo di piani particolareggiati di recupero non sia dotato di strumento urbanistico generale, il piano particolareggiato stesso è adottato dal consiglio comunale contestualmente alla adozione dello strumento urbanistico generale, entro i termini di cui al secondo comma dell'art. 16 della presente legge.

Nel caso previsto dal comma precedente, l'approvazione dello strumento urbanistico generale e del piano particolareggiato di recupero resta disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 19.

Programma finanziario quinquennale

I piani particolareggiati di recupero devono essere corredati da un programma finanziario quinquennale che preveda oltre all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria eventuali opere di natura igienico-sanitaria per il risanamento degli agglomerati edilizi.

I comuni devono indicare nel programma di cui al precedente comma gli stanziamenti previsti per gli interventi di risanamento, tenuto conto anche delle entrate derivanti dai contributi di concessione.

Art. 20.

Contributi per opere di urbanizzazione

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani particolareggiati di recupero, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a concedere contributi ai comuni nella misura massima del 90 per cento dell'importo dei progetti esecutivi annualmente presentati.

Art. 21.

Aree libere interne

Dalla data di deliberazione con la quale vengono individuati gli agglomerati edilizi e fino all'approvazione del piano particolareggiato di recupero urbanistico nessuna concessione può essere rilasciata sulle aree libere ubicate all'interno dell'agglomerato.

In assenza di piano particolareggiato e salvo quanto previsto per le costruzioni ed altre opere ammesse a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei privati e opere di urbanizzazione nonché interventi necessari per la tutela dell'igiene e della pubblica incolumità da parte dei comuni.

Art. 22.

Facoltà ed obblighi dei comuni

L'art. 30 è così sostituito:

« I proprietari di lotti di terreno vincolato a destinazioni pubbliche, a seguito della formazione dei piani particolareggiati di recupero, che non siano proprietari di adeguata abitazione nel comune di residenza o di lavoro, possono chiedere l'assegnazione di lotti disponibili, nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o costituiti in cooperativa, la loro prima abitazione.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai soggetti che rimangono, nel medesimo comune, proprietari di aree edificabili sufficienti alla costruzione della propria prima abitazione.

Per i proprietari che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma si procede al conguaglio fra l'indennità di espropriazione spettante ed il valore del lotto assegnato.

Nessun conguaglio è dovuto dall'assegnatario allorché l'indennità di espropriazione risulti inferiore al valore del lotto assegnato.

Per i fini previsti dai precedenti commi, i comuni che procedono alla formazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico sono tenuti alla formazione del piano di zona, qualora ne risultino sprovvisti, anche se non obbligati da vigenti disposizioni legislative. In tal caso il piano di zona è adottato contestualmente ai piani particolareggiati di recupero.

I piani di zona, di cui al precedente comma, sono redatti anche in deroga al limite minimo del 40 per cento di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I comuni interessati al riordino urbanistico-edilizio, che dispongono già di piani di zona, possono procedere, ove necessario, al loro ampliamento.

Le aree da prendere in considerazione per la formazione del piano di zona, qualora siano completamente esaurite quelle ricadenti nelle zone residenziali, possono ricadere in verde agricolo, in deroga alle disposizioni vigenti ed in variante allo strumento urbanistico adottato o approvato. Resta salva la previsione di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di espropriazione, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola.

Ai proprietari di uno o più alloggi in edifici per i quali è prevista la demolizione si applicano le disposizioni del primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

I soggetti che non si avvalgono della facoltà prevista dal precedente comma, nonché i soggetti locatari di alloggio in edifici destinati alla demolizione hanno diritto all'assegnazione di alloggi popolari in quota di riserva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai soggetti di cui al primo e decimo comma, singoli o riuniti in cooperativa, contributi sui mutui contratti per la costruzione della loro prima casa, nella misura e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia di cooperazione edilizia ».

Capo IV

OPERE SANABILI - SOGGETTI LEGITTIMATI - PROCEDURE RELATIVE

Art. 23.

Condizioni di applicabilità della sanatoria

Gli articoli 32 e 33 sono così sostituiti:

« I soggetti indicati dal primo e terzo comma dell'art 31 possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, quando le opere eseguite ricadano in zone non gravate da vincoli discendenti da disposizioni legislative statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali, fluviali nonché quelli imposti a tutela della difesa militare e della sicurezza interna.

Per le opere eseguite da terzi su aree appartenenti allo Stato, alla Regione o ad enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato alla disponibilità dell'ente a concedere onerosamente l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.

Per le costruzioni ricadenti in aree comprese tra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale, in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

La determinazione o la dichiarazione di disponibilità degli enti pubblici per la concessione in uso del suolo, nei casi previsti dal precedente secondo comma, o per l'eventuale sdemanializzazione nel caso previsto dal precedente terzo comma, devono essere assunte entro il termine di un anno dalla richiesta dell'interessato, salvo il necessario perfezionamento delle procedure. Decorso tale termine, l'istanza si intende non accolta.

Il titolo di proprietà o prova della legittima disponibilità dell'area per i richiedenti la concessione o l'autorizzazione in sanatoria per costruzioni realizzate nel comune di Acquedolci (Messina) sul terreno del patrimonio dello Stato può essere presentato entro cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le amministrazioni di cui ai precedenti commi possono procedere alla cessione in proprietà o in uso nei casi che non siano in contrasto con rilevanti interessi ambientali e/o non ricadano nelle fasce di inedificabilità previste dalla lettera *a*) dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione delle costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.

Qualora le opere insistano su zone disciplinate successivamente alla loro esecuzione dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relative modificazioni, le concessioni in sanatoria possono essere rilasciate ove le opere possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'art. 35.

Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1° aprile 1968 sempreché a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

Gli enti di cui al comma precedente debbono assumere le proprie determinazioni entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta.

Per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla-osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima; restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lettera *a*), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.

I predetti enti di tutela debbono assumere le loro determinazioni entro centottanta giorni dalla richiesta.

Ove le costruzioni ricadono in zone gravate dagli strumenti urbanistici da vincoli di inedificabilità assoluta non discendenti da leggi statali o regionali e le stesse facciano parte dei piani particolareggiati di recupero, possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni in sanatoria se le costruzioni medesime siano ritenute compatibili con l'assetto urbanistico del territorio dai piani particolareggiati stessi.

I termini per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni di cui al comma precedente decorrono dalla data di approvazione del piano particolareggiato.

Qualora le costruzioni di cui al comma dodicesimo del presente articolo non risultino comprese nell'ambito di piani particolareggiati di recupero possono essere suscettibili di sanatoria, sempre che le stesse non arrechino turbativa all'assetto territoriale a giudizio della commissione di cui all'art. 29 della presente legge o, in mancanza, della commissione edilizia comunale.

Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate ».

Art. 24.
Opere ricadenti nell'ambito di parchi e riserve

Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità alle stesse, ricadano nell'ambito di parchi regionali e riserve o nelle relative aree di protezione delimitate con le planimetrie relative allegate alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e ai decreti emessi dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente ai sensi della suddetta legge o comunque nelle zone vincolate ai sensi della stessa legge, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo, è subordinato al parere favorevole dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il consiglio regionale della protezione del patrimonio naturale.

L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per la vigilanza, la prevenzione e gli interventi repressivi dell'abusivismo nelle aree di cui al presente articolo, si avvale del Corpo forestale della Regione.

Art. 25.
Parco archeologico di Agrigento

Entro il 31 ottobre 1985, il presidente della Regione, di concerto con gli assessori regionali per i beni culturali e per il territorio e l'ambiente, sentiti i pareri del sovrintendente ai beni culturali di Agrigento e del consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad emanare il decreto di delimitazione dei confini del parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento ed all'individuazione dei confini delle zone da assoggettare a differenziati vincoli, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

I pareri del sovrintendente e del consiglio regionale dei beni culturali devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso infruttuosamente tale termine il presidente della Regione provvede secondo il disposto del primo comma.

La gestione, l'organizzazione, la fruizione del parco archeologico della Valle dei Templi saranno regolati con apposita legge.

Fermi restando i termini previsti dal primo comma dell'art. 26 della presente legge, l'esame delle richieste di concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite nell'ambito delle zone vincolate con decreto ministeriale 16 maggio 1968 modificato con decreto ministeriale 7 ottobre 1971 rimane sospeso, fino all'emanazione del predetto decreto del presidente della Regione.

Art. 26.
Procedimento per la sanatoria

L'art. 35 è così sostituito:

« La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985. La domanda è corredata della prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.

Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria devono essere allegati:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) un'apposita dichiarazione dalla quale risulti lo stato dei lavori; quando l'opera abusiva superi i 450 metri cubi devono altresì essere prodotte entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante la idoneità statica delle opere eseguite;

c) un certificato di residenza, in data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 36;

d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34;

e) documentazione o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti di avere avviato le procedure di accatastamento; la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento dovrà essere comunque prodotta prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria;

f) un atto notorio o dichiarazione sostitutiva del richiedente che attesti l'epoca della realizzazione delle opere stesse;

g) copia dell'istanza diretta ad ottenere la concessione o la proprietà del suolo su cui insiste l'immobile per i casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 23 della presente legge.

Ai fini della certificazione di cui alla lettera *b*) del precedente terzo comma, valgono le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 15 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 10 giugno 1985.

Nei casi di non idoneità statica dell'opera, deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Sono fatte salve le domande e le relative documentazioni presentate per il conseguimento della sanatoria ai sensi della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. La documentazione deve essere integrata da quanto previsto dalle lettere *e)* ed *f)* del precedente terzo comma entro la data del 30 novembre 1985, dalla certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere se esse superano i 450 metri cubi, nonché dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione nella misura prevista dal primo comma.

Entro la stessa data la documentazione presentata può essere completata con quella prevista dalle lettere *c)* e *d)* del precedente terzo comma.

Entro i centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero maggiorato del 10 per cento in ragione di anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata entro i successivi sessanta giorni.

Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo e terzo comma dell art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 34 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche allo impegno di partecipare *pro-quota* agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.

Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui allo art. 31 che hanno diritto al conseguimento della concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi del primo comma dell'art. 23 della presente legge. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fidejussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi.

Negli altri casi previsti dall'art. 23 della presente legge il termine di centoventi giorni di cui al precedente comma per i lavori di completamento decorre dalla data di emissione dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli; o dalla data di comunicazione delle determinazioni o dichiarazioni di disponibilità degli enti pubblici a concedere in uso o anche in proprietà il suolo; o dalla data di approvazione dei piani particolareggiati di recupero.

Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione, gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione e rilascia la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio.

Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.

Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 23 della presente legge, la stessa si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute ed abbia altresì esibito al comune la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.

Negli altri casi previsti dall'art. 23 della presente legge, con esclusione comunque dei casi di insanabilità di cui al decimo comma dello stesso articolo, il termine perentorio di ventiquattro mesi decorre dalla data di rilascio del parere, nulla-osta o comunque delle determinazioni favorevoli delle competenti autorità o dalla data di approvazione del piano particolareggiato di recupero di cui al tredicesimo comma del citato art. 23.

A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Le modalità di versamento dell'oblazione sono quelle determinate dal decreto del Ministro delle finanze del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 18 aprile 1985 ».

Art. 27.

Oneri di concessione

L'art. 37 è così sostituito:

« Gli oneri di urbanizzazione e il contributo sui costi di costruzione, per le opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, sono quelli vigenti alla data di pubblicazione della presente legge ridotti del 50 per cento.

Per le opere abusive ultimate nel periodo compreso tra il 2 settembre 1967 ed il 29 gennaio 1977 non si applica la quota relativa al costo di costruzione.

Gli oneri e i contributi previsti dal presente articolo possono essere realizzati per un periodo massimo di cinque anni e le relative somme sono riscosse dai comuni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo fra i locali accessori e di servizio degli alloggi di tipo economico-popolare e rurale sono altresì compresi quelli destinati a posto macchina, a deposito attrezzi agricoli e ad uso domestico ».

Art. 28.

Agevolazioni per alloggi costruiti da enti pubblici

Le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria rilasciate per la costruzione di alloggi popolari da parte di enti pubblici non comportano il pagamento degli oneri di cui al precedente articolo.

Art. 29.

Commissione per il recupero edilizio

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero nei comuni ove risultino presentate più di mille domande di sanatoria è istituita una commissione per il recupero edilizio presieduta dal sindaco o da un suo delegato membro della giunta comunale e composta da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza-opposizione e da tre tecnici esterni all'amministrazione comunale eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno.

Della commissione fa parte un medico segnalato dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

Per i comuni di Palermo, Catania e Messina i medici sono segnalati rispettivamente dalle unità sanitarie locali n. 58, n. 35 e n. 41.

Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Nei comuni in cui le domande di sanatoria superino il numero di duemila possono essere costituite più commissioni.

I pareri delle commissioni di cui al primo comma sostituiscono agli effetti del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria quelli della commissione edilizia comunale.

Ai componenti delle commissioni per il recupero edilizio sono corrisposti, a carico del comune, gli emolumenti spettanti ai membri della commissione edilizia comunale.

Art. 30.

Istruttoria delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria

Per l'esame istruttoria delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, per provvedere alle operazioni di ricognizione e verifica, nonché per ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, i comuni possono essere autorizzati dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ad avvalersi della collaborazione di tecnici privati professionisti mediante stipula di apposita convenzione di durata non superiore a due anni.

Gli emolumenti da corrispondersi ai tecnici privati professionisti convenzionati devono essere rapportati alla quantità delle istruttorie espletate.

Le spese derivanti dalle convenzioni previste dal presente articolo sono a carico dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 31.

Accertamenti degli uffici del genio civile

Al fine di consentire con rapidità agli uffici del genio civile dell'Isola l'esecuzione degli accertamenti di propria competenza sulle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è autorizzata la collaborazione di tecnici privati professionisti mediante stipula di apposita convenzione.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'assessore regionale per i lavori pubblici, determina con proprio provvedimento le unità e le qualifiche del personale necessario, nonché la distribuzione nei vari uffici.

La convenzione di cui ai commi precedenti è stipulata dal presidente della Regione.

Art. 32.

Erogazione di servizi pubblici - Somministrazione di forniture

Gli enti locali e le aziende da essi controllate, le aziende ed enti regionali o comunque sottoposti al controllo e alla tutela della Regione, possono erogare servizi pubblici o somministrare forniture alle opere abusive per le quali è stata avanzata richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria, sempreché le stesse non ricadano in zone vincolate ad inedificabilità assoluta.

Art. 33.

Proroga di termini

I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificati dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159, per la formazione di programmi pluriennali di attuazione sono prorogati al 31 dicembre 1989.

Al secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, le parole «novanta giorni» sono sostituite con «centottanta giorni».

Art. 34.

Oneri di urbanizzazione - Adeguamento

Gli oneri di urbanizzazione determinati secondo il disposto della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche, devono essere adeguati entro il 31 dicembre di ogni anno ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi, con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 35.

Costo teorico base di costruzione

Il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito:

«Il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi è rapportato a quello definito annualmente dal Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia agevolata di cui all'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179».

Art. 36.

Deroghe in favore di insediamenti produttivi, turistici e fabbricati agricoli

Gli insediamenti produttivi esistenti, ivi compresi quelli ammessi a sanatoria ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 133, sostituito con l'art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 o ai sensi della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, effettuare ampliamenti degli immobili strettamente necessari alle esigenze produttive e comunque in misura non eccedente il 30 per cento della superficie in atto coperta.

Le licenze e le concessioni edilizie riguardanti gli insediamenti turistici ricettivi rilasciate entro la data del 1° ottobre 1983 conservano la loro efficacia a tutti gli effetti, purché le opere relative risultino ultimate almeno al rustico alla data predetta.

Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli è ammessa la demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura preesistente.

Art. 37.

Disposizioni per i comuni di Palma di Montechiaro e di Licata

Ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, non trovano più applicazione dalla data di approvazione della presente legge.

I comuni di Palma di Montechiaro e Licata sono obbligati, ciascuno per il proprio territorio comunale, ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regolatore generale.

Art. 38.

Norma finanziaria

Per la finalità prevista dall'art. 22 della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 100 milioni.

Per ciascuna delle finalità previste dagli articoli 30 e 31 è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 3.000 milioni.

Per le finalità dell'art. 20 è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 50.000 milioni.

Gli stanziamenti di spesa relativi ai precedenti commi, per gli anni successivi, saranno iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

All'onere di lire 6.100 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 06.74: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario: Programma opere pubbliche, difesa del suolo ed interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela dell'ambiente e del territorio».

Art. 39.

Abrogazione di norme

Sono abrogati: il penultimo comma dell'art. 21, il quinto comma dell'art. 36, il terzo comma dell'art. 40 e gli articoli 46, 47, 49, 51 e 52 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; la legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 40.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 10 agosto 1985

NICOLOSI

COSTA, *assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione*

SCIANGULA, *assessore regionale per i lavori pubblici*

PLACENTI, *assessore regionale per il territorio e l'ambiente*

(5899)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43